



# COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila Piazza Municipio, 1

Telefono 0862 905463 fax 0862 905158 Codice fiscale e P.I. 00164280661

<http://www.comune.capitignano.aq.it> - E-mail- [comune@comune.capitignano.aq.it](mailto:comune@comune.capitignano.aq.it)

## LEVA MILITARE SUI NATI NELL'ANNO 1997

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237;  
vista la legge del 31 maggio 1975, n. 191 e succ. modd.;

### NOTIFICA

1. Tutti i cittadini dello stato ( e gli stranieri che con arruolamento nelle FF.AA., ovvero negli altri modi previsti dalla legge vigente sulla cittadinanza italiana, possono divenire tali), nati tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre \_1996\_** e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 237/64, hanno l'obbligo di chiedere entro il corrente mese di gennaio la loro iscrizione nella lista di leva e di fornire tutti i chiarimenti che potranno essere loro richiesti dall'ufficio. I genitori o tutori dei giovani interessati hanno parimenti l'obbligo di curare l'iscrizione degli stessi.
2. I giovani qui domiciliati o dimoranti, ma nati altrove, nel chiedere la iscrizione dovranno produrre l'estratto del loro atto di nascita, rilasciato dal Comune competente.
3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la loro abituale dimora, ai sensi dell'art. 4 c.c., hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in queste liste di leva.
4. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta, anche quei giovani che, in difetto di acquisizione di documenti autentici siano notoriamente ritenuti nell'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato o risulti, prima della loro incorporazione, di avere una età inferiore a quella ad essi attribuita.
5. Coloro che non saranno iscritti nelle liste, se giudicati rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa del servizio militare che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e, laddove risultassero colpevoli di frode o di raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo di leva, potranno altresì incorrere nelle pene della reclusione e della multa, come previsto dalle leggi sul reclutamento.

SI RICHIAMA ALL'ATTENZIONE SU QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 52 DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237:

**Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.**

**All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'ufficio leva di terra o di mare competente, tramite l'amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva.**

**La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministero per la difesa e corredata dai documenti prescritti.**

Dalla Residenza Municipale, addì 13 gennaio 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Donati Nazareno

---

---

**ART. 35 DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237**

**Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:**

- 1. I giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;**
- 2. I giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;**
- 3. I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;**
- 4. I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, o madre e tutore;**

- 5. I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;**
- 6. I giovani stranieri anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.**

**Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica;**

**ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.**